

In questo numero parliamo di...

## Welfare Aziendale

Carissime Iscritte,

Carissimi Iscritti,

in questo numero di **UILCA Gruppo MPS Focus**, ci occuperemo di Welfare Aziendale proponendovi una sintesi di due circolari di recente pubblicate dall' Azienda: la prima, **D 649** "Presidio adempimenti amministrativi del Personale: *Assegno per il nucleo familiare*" e la seconda, **D430** "Presidio adempimenti amministrativi del personale: *Provvidenze ai figli studenti*".

All'interno della pubblicazione troverete anche qualche approfondimento estrapolato dal sito internet dell' INPS per poter capire in maniera ancor più chiara i modi per poter usufruire di tali prestazioni a sostegno del reddito.

Buona lettura

**Leonardo Rossi**

Comitato di Redazione

**SOMMARIO:**

Premessa	1
<b>Normativa Aziendale D649</b>	<b>2</b>
<i>Presidio adempimenti amministrativi del Personale: Assegno per il nucleo familiare</i>	
<b>Normativa Aziendale D430</b>	<b>9</b>
<i>Presidio adempimenti amministrativi del Personale: Provvidenze ai figli studenti</i>	

Siamo su Facebook e Twitter



## Assegno per il nucleo familiare

### *Normativa Aziendale D649* Presidio adempimenti amministrativi del Personale: Assegno per il nucleo Familiare

Il documento descrive i requisiti e le modalità per poter beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare.

#### Identificazione degli aventi diritto

L'assegno per il nucleo familiare compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti, al reddito del nucleo familiare ed alle varie situazioni familiari.

**Approfondimento estratto da : [www.inps.it](http://www.inps.it)**

#### **MISURA DELLA PRESTAZIONE**

È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente. ([circ. Inps n.84 del 23/05/2013](#))

*Normativa Aziendale (Doc.649)***Composizione nucleo familiare**

Il nucleo familiare, al quale deve essere fatto riferimento, è composto da:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- i figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti, non coniugati; tra gli equiparati sono da ricomprendere i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge;
- i figli maggiorenni ed equiparati, non coniugati, che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (invalidità al 100%);
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti (oppure senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Non vanno compresi tra i componenti del nucleo familiare, anche se a carico:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato, divorziato o che abbia abbandonato la famiglia;
- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti od apprendisti;
- i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti;
- il convivente "more uxorio".

## Assegno per il nucleo familiare

### *Normativa Aziendale (Doc.649)*

#### **Nuclei familiari numerosi**

Per i nuclei familiari numerosi che comprendono figli maggiorenni fino a 26 anni, sono state introdotte particolari agevolazioni, in base alle seguenti condizioni:

- a) il nucleo familiare deve essere composto da almeno 4 figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni compiuti, anche non conviventi;
- b) il nucleo familiare deve comprendere anche figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti;
- c) in presenza dei presupposti di cui ai punti a) e b) si includono nel nucleo familiare utile ai fini della determinazione dell'assegno, oltre ai figli minori, anche i figli o equiparati compresi tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti;
- d) i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, ed i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, si prendono in considerazione solo ai fini dell'individuazione del "nucleo familiare numeroso" (cioè per il raggiungimento del requisito di almeno 4 figli) e pertanto vengono esclusi dal numero dei componenti utile per la determinazione dell'assegno da erogare.

Si precisa che per studente deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea.

#### **Familiari inabili**

Per i nuclei familiari comprendenti soggetti che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delle loro età, sono previsti livelli di reddito più alti per la corresponsione dell'assegno.

## Assegno per il nucleo familiare

### *Normativa Aziendale (Doc.649)*

#### Reddito Familiare

Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e delle altre persone componenti il suo nucleo familiare.

#### **Alla formazione del reddito concorrono:**

- **i redditi assoggettabili all'IRPEF**, compresi quelli a tassazione separata (emolumenti arretrati) ed i redditi da fabbricati anche se relativi alla sola prima casa di abitazione;
- **i redditi prodotti all'estero** che, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettati al regime italiano dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- **i redditi di qualsiasi natura**, ivi compresi, se superiori a Euro 1.032,91, quelli esenti da imposte (assegni ed indennità ai ciechi, sordomuti ed invalidi civili, pensioni sociali, ecc.) e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari, premi del lotto, ecc);
- **i redditi percepiti per assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge** - ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Qualora dal provvedimento giudiziale non risulti la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, detti assegni costituiscono reddito nella misura del 50 per cento.

## Assegno per il nucleo familiare

### *Normativa Aziendale (Doc.649)*

Non sono, invece, considerati redditi, ai fini del diritto all'assegno:

- le indennità di fine rapporto (comprese le anticipazioni percepite ai sensi dell'art. 1 della Legge 29.05.1982 n. 297);
- le anticipazioni o le liquidazioni di Fondi Pensione;
- le somme percepite dai lavoratori dipendenti a titolo di arretrati per integrazioni salariali relative ad anni precedenti quello di erogazione;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, di cui alla Legge 11.02.1980 n. 18;
- i trattamenti di famiglia comunque denominati, dovuti per legge;
- rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale.

L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensioni o da altra prestazione economica da lavoro dipendente, relativi al nucleo familiare nel suo complesso, è **inferiore al 70 per cento del reddito familiare**.

## Assegno per il nucleo familiare

### *Normativa Aziendale (Doc.649)*

#### Autorizzazione da parte dell' Inps

La corresponsione dell'assegno è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'INPS (mod.ANF43) nel caso in cui siano ricompresi nel nucleo familiare:

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati, figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, figli naturali riconosciuti dall'altro genitore; figli di età compresa tra i 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti e facenti parte di nuclei familiari numerosi;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- familiari residenti all'estero, in Stati membri della CEE o convenzionati;
- nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
- in tutti i casi in cui sul modulo di domanda non venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente (salvo - ovviamente - che questi sia vedovo o genitore naturale di figli non riconosciuti dall'altro coniuge).

#### Domande di assegno per il nucleo familiare

Per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare i dipendenti aventi diritto devono inviare la seguente documentazione, in originale, alla Funzione Risorse Umane:

- modello INPS ANF/dip,
- autorizzazione INPS, qualora sia prevista;
- certificazione attestante lo stato di inabilità, nel caso in cui nel nucleo familiare sia ricompreso un soggetto inabile.

**Funzione Risorse Umane:**

**Tel. 06 82613237 Tel. 06 82613238**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**

**Divisione Attività Amministrative, Contabili e Ausiliarie**

**Servizio Attività Aziendali e Contabili**

**Settore Retribuzione ed Help Desk**

**Via Pedicino, 6 - 00156 ROMA RM**

## Assegno per il nucleo familiare

### *Normativa Aziendale (Doc.649)*

#### Variazione del nucleo familiare e/o delle condizioni relative ai livelli di reddito familiare

Il percettore dell'assegno deve comunicare all'azienda ogni variazione che incida sulla misura del trattamento, entro trenta giorni dal suo verificarsi. La comunicazione deve avvenire a mezzo del mod. INPS ANF/dip., allegando la relativa documentazione, da inviare alla Funzione Risorse Umane.

**Approfondimento estratto da : [www.inps.it](http://www.inps.it)**

#### **DECORRENZA E VARIAZIONE**

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l'erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

[www.inps.it](http://www.inps.it): Informazioni > Prestazioni a sostegno del reddito > Assegno al nucleo familiare

## Provvidenze ai figli studenti

### *Normativa Aziendale D430* **Presidio adempimenti amministrativi del Personale: Provvidenze ai figli studenti**

Le provvidenze consistono in importi variabili che vengono corrisposti dall'Azienda su richiesta dei dipendenti ed ex dipendenti aventi diritto, i cui figli a carico abbiano frequentato, con profitto, scuole di istruzioni secondaria di primo o secondo grado o corsi universitari riconosciuti.

#### Beneficiari delle provvidenze

Sono ammessi a beneficiare delle provvidenze i figli o persone equiparate solo se a carico del dipendente (in servizio o in quiescenza) secondo il criterio tempo per tempo stabilito dall'I.N.P.S. per il diritto agli assegni familiari.

Sono ammessi a beneficiare delle provvidenze anche:

- i dipendenti inseriti nel Fondo di Solidarietà;
- i dipendenti in quiescenza della Banca MPS, intendendosi per tali coloro che fruiscono di un trattamento previdenziale aziendale e coloro che sono iscritti ai fondi a contribuzione definita e cessati dal servizio dalla Banca Monte Paschi con diritto immediato a pensione;
- i dipendenti delle Banche incorporate che all'atto dell'incorporazione si trovavano nel Fondo di Solidarietà, a decorrere dalla data di incorporazione in Banca Monte Paschi e per la durata del Fondo stesso; al termine del Fondo di solidarietà le provvidenze verranno erogate soltanto se previste dalla normativa delle Banche di provenienza per il personale in quiescenza;
- i dipendenti in quiescenza delle Banche incorporate, divenuti tali prima della data di incorporazione in Banca Monte Paschi, solo se già previsto dalla normativa delle Banche di provenienza.

## Provvidenze ai figli studenti

### *Normativa Aziendale D430* Presidio adempimenti amministrativi del Personale: Provvidenze ai figli studenti

#### Le provvidenze spettano

- agli studenti che abbiano frequentato, e che siano stati promossi, corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria, di primo e di secondo grado, o di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
- agli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, di laurea specialistica ovvero di laurea a ciclo unico presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge che abbiano acquisito – nelle sessioni d’esame dell’anno accademico di riferimento - almeno 40 (quaranta) crediti formativi a fronte degli esami inseriti nel piano di studi del medesimo anno accademico.

#### Corresponsione delle provvidenze

Le provvidenze sono corrisposte in busta paga posticipatamente rispetto all'anno scolastico o accademico di riferimento, con pagamenti che sono effettuati, normalmente, il mese successivo a quello rispettivamente di inserimento e conferma della domanda nell'applicativo PaschiPeople o di ricezione della documentazione completa da parte della Funzione Amministrazione RU Centrale.

## Provvidenze ai figli studenti

### *Normativa Aziendale (Doc.430)*

#### Misura delle provvidenze

Scuola media inferiore	Frequenza e promozione.	Euro 74,89
Scuola media superiore	Frequenza e promozione.	Euro 105,87
	Maggiorazione spettante nel caso di mancanza del tipo di scuola frequentata nel comune di residenza della famiglia.	Euro 51,65
Università primo anno di corso	Iscrizione: (viene corrisposta una sola volta, anche nel caso di rinuncia agli studi e di successiva iscrizione ad un nuovo corso di laurea).	Euro 116,20
	Acquisizione di almeno 40 (quaranta) crediti formativi entro il termine delle sessioni d'esame del primo anno Accademico	Euro 100,71
	Maggiorazione - erogabile al momento dell'acquisizione dei 40 (quaranta) crediti formativi - nel caso di mancanza del corso di laurea prescelto nel comune di residenza della famiglia.	Euro 77,47
Università Anni accademici successivi al primo	Acquisizione di almeno 40 (quaranta) crediti formativi entro il termine delle sessioni di esame dell'anno accademico di riferimento, a fronte degli esami inseriti nel piano di studi del medesimo anno accademico.	Euro 216,91
	Maggiorazione spettante nel caso di mancanza del corso di laurea prescelto nel comune di residenza della famiglia.	Euro 77,47

*Normativa Aziendale (Doc.430)***Richiesta provvidenze**

La corresponsione di ogni singola provvidenza deve essere richiesta dal dipendente (in servizio o in quiescenza) della Banca, per conto del figlio studente nel seguente modo:

- per le provvidenze che si riferiscono ai cicli scolastici di SCUOLA MEDIA INFERIORE e SCUOLA MEDIA SUPERIORE, i dipendenti in servizio, dovranno attivare le domande accedendo alla specifica funzionalità disponibile nella sezione Self-Service di Paschi People.  
(M00162 - Manuale operativo gestione richieste provvidenze ai figli Studenti)
- per tutti gli altri casi (provvidenze relative agli anni di corso UNIVERSITARI, nonché per tutti i dipendenti in servizio impossibilitati all'accesso nell'applicativo anzidetto o cessati), si dovrà attivare la richiesta compilando i moduli 24133 e 24142 reperibili nell'applicativo Gestione Stampa Moduli, da inoltrare alla Funzione Amministrazione RU Centrale tramite posta elettronica

**Amministrazione RU Centrale:**

Recapiti telefonici: 06 82613219 - 06 82613249  
[provvidenzefiglistudenti@mps.it](mailto:provvidenzefiglistudenti@mps.it)

## Provvidenze ai figli studenti

### *Normativa Aziendale (Doc.430)*

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente **documentazione**:

Scuola media inferiore	Autocertificazione attestante, per l'anno scolastico di riferimento, l'avvenuta frequenza del corso di studi ed il conseguimento della promozione (realizzabile utilizzando il modulo 24142 reperibile nell'applicativo Gestione Stampa Moduli);
Scuola media superiore	Certificato di iscrizione comprovante l'iscrizione al corso di laurea (per la concessione della provvidenza dell'importo di Euro 116,20);
Università: primo anno di corso	Certificato comprovante gli esami superati, i rispettivi crediti e le date di sostenimento, nonché copia del piano di studi adottato per il primo anno accademico. In luogo di tale documentazione, può essere prodotto un certificato, ove venga dichiarato che lo studente ha acquisito, entro le sessioni d'esame del primo anno accademico, almeno 40 (quaranta) crediti relativi agli esami previsti dal piano di studi per il medesimo anno accademico (per la concessione della provvidenza dell'importo di Euro 100,71 e dell'eventuale maggiorazione);
Università: anni accademici successivi al primo	Certificato comprovante gli esami superati, i rispettivi crediti e le date di sostenimento, nonché copia del piano di studi, suddiviso per anni accademici. In luogo di tale documentazione, può essere prodotto un certificato, ove venga dichiarato che lo studente ha acquisito, entro le sessioni d'esame dell'anno accademico per il quale viene richiesta la provvidenza, almeno 40 (quaranta) crediti relativi agli esami previsti dal piano di studi per il medesimo anno accademico.

## FACCI SAPERE COSA PENSI!

Ti è piaciuta questa nuova pubblicazione?  
Hai trovato utili gli argomenti inseriti?

*Esprimi la tua opinione!*

Ascolteremo tutte le vostre proposte per crescere  
e migliorare insieme!

Facci sapere se c'è un argomento che gradiresti  
fosse approfondito in queste pagine di  
*Uilca Gruppo MPS Focus!*



Via Banchi di Sopra 48  
53100-Siena  
0577 41544- 0577 46954  
0577 299737- 0577 299719

**UILCA GRUPPO MPS**



Siamo su FACEBOOK e TWITTER



UILCA  
GRUPPO MPS

LA VOCE DEL TUO SINDACATO



Facebook: Pagina "UILCA Gruppo MPS"

<http://www.facebook.com/pages/UILCA-Gruppo-MPS/462494740448351>

Twitter: @UILCAGruppoMPS

